

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge
EVS A- Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge



ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
Forniture
SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe**

**Procedura aperta
con modalità telematica**

**AOV / SUA L 030/2017 - KANALISIERUNG LAVASON / CANALIZZAZIONE LAVASON
CIG: 732450009D**

Chiarimenti e rettifiche – Klarstellungen und Richtigstellungen

Nr. 6	
12/02/2018	
<p><u>ANFRAGE:</u></p> <p>1) Es wird um Erklärung mit Bezug auf die Punkte 04.01.02 und 04.02.02 der Bewertungskriterien, in welchen der „Universitätsabschluss in Bauingenieurwesen (fünfjähriges Studium)“ angeführt ist, und zur Vertiefung der bereits veröffentlichten Erklärung vom 23.01.2018 angefragt.</p> <p>Unter Berücksichtigung der Einteilung des Universitätsabschlusses in Klassen, mehrmals abgeändert mit verschiedenen Dekreten aufgrund der Reform im Jahre 2001 und der verschiedenen darin enthaltenen Spezialisierungen, erachtet man es als zweckmäßig, die Definition von „Universitätsabschluss in Bauingenieurwesen“ zu vertiefen.</p> <p>Bezugnehmend auf die Bestimmungen über die Regelung des Zuganges zur Ausübung des Berufes als Ingenieur (Dekret des Präsidenten der Republik 5. Juni 2001 Nr. 328, veröffentlicht im Amtsblatt der Republik 17. August 2001 Nr. 190 – Ordentliche Beilage Nr.</p>	<p><u>RICHIESTA:</u></p> <p>1) Si chiede un chiarimento riguardo i punti 04.01.02 e 04.02.02 dei criteri di valutazione in cui viene menzionata la “laurea in ingegneria civile (studio quinquennale)”, nonché un approfondimento in merito al chiarimento nr.1 già emanato in data 23/01/2018. Si ritiene utile approfondire la definizione di “laurea in ingegneria civile”, tenendo conto delle suddivisioni in classi di laurea modificate più volte da vari decreti a seguito della riforma del 2001 e delle varie specializzazioni contenute all’interno di essa.</p> <p>Prendendo a riferimento la normativa che regola l’accesso alla professione di ingegnere (Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 - Supplemento Ordinario n.212/L “<i>Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti</i>”) si può</p>

<p>212/L „Änderungen und Ergänzungen zur Regelung der Voraussetzungen für die Zulassung zur Staatsprüfung und den entsprechenden Prüfungen für die Ausübung dieser Berufe, sowie zur Regelung der entsprechenden Anordnungen“), die vorsehen, dass:</p>	<p>ricavare che:</p>
<p>„Art. 3 (Istituzione di settori negli albi professionali)</p> <p>1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.</p> <p>2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.</p> <p>3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.</p>	<p>„Art. 3 (Istituzione di settori negli albi professionali)</p> <p>1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.</p> <p>2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.</p> <p>3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.</p> <p>(...)</p>
<p>(...)</p> <p>Art. 45 (Sezioni e titoli professionali)</p> <p>1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:</p> <p>a) civile e ambientale;</p> <p>b) industriale;</p> <p>c) dell'informazione.</p> <p>2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:</p>	<p>(...)</p> <p>Art. 45 (Sezioni e titoli professionali)</p> <p>1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:</p> <p>a) civile e ambientale;</p> <p>b) industriale;</p> <p>c) dell'informazione.</p> <p>2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:</p> <p>a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;</p> <p>(...)</p> <p>Art. 46 (Attività professionali)</p> <p>1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così</p>

<p>a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;</p> <p>(...)</p> <p>Art. 46 (Attività professionali)</p> <p>1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:</p> <p>a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;</p> <p>(...)</p> <p>Art. 47 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)</p> <p>1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</p> <p>2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:</p> <p>a) per il settore civile e ambientale:</p> <p>1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE;</p> <p>2) Classe 28/S - Ingegneria civile;</p> <p>3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;</p> <p>(...)"</p>	<p>ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:</p> <p>a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;</p> <p>(...)</p> <p>Art. 47 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)</p> <p>1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</p> <p>2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:</p> <p>a) per il settore civile e ambientale:</p> <p>1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE;</p> <p>2) Classe 28/S - Ingegneria civile;</p> <p>3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;</p> <p>(...)"</p> <p>Si chiede quindi se per la laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio vengano attribuiti 2 punti, tenendo conto che il titolo professionale corretto è "ingegnere civile e ambientale" (art. 45), e che gli iscritti in possesso delle lauree di cui all'art. 47 comma 2 possono svolgere le</p>
---	---

Es wird angefragt, ob für den Universitätsabschluss in Ingenieurwesen für Umwelt und Territorium 2 Punkte zugewiesen werden, zumal der richtige Berufstitel "Bau- und Umweltingenieur" ist (Art. 45), und die Eingeschriebenen, welche im Besitz des Universitätsabschlusses laut Art. 47, Absatz 2, sind, die gleichen Berufstätigkeiten (Art. 46, Absatz 1), wie für die Arbeiten der gegenständlichen Ausschreibung ausführen können.

Mit der Definition "andere Universitätsabschlüsse in Ingenieurwesen" versteht man andere Spezialisierungen die nicht den Zivilbauten angehören.

ANTWORT:

Bezugnehmend auf das Kriterium 04.01.02 (Technischer Baustellenleiter – Studententitel) und auf die am 23.01.2018 veröffentlichte Erklärung wird klargestellt, dass abgesehen von den Voraussetzungen für die Einschreibung in das Berufsalbum der Ingenieure für den Bereich Zivil und Umwelt, dem Studententitel mit einem Universitätsabschluss in Bauingenieurwesen (fünfjähriges Studium) ein Gewicht von 2 Punkten zugewiesen wird; für andere Hochschulabschlüsse in Ingenieurwesen, auch wenn es sich um ein fünfjähriges Studium handelt, wird ein Gewicht von 1 Punkt zugeteilt.

Bezugnehmend hingegen auf das Kriterium 04.02.02 (Baustellenassistent – Studententitel)

stesse attività professionali (art. 46 comma 1), perfettamente attinenti al lavoro oggetto di appalto.

Con la definizione "altre lauree in ingegneria" si ritiene vengano intese altre specializzazioni non attinenti alle costruzioni civili.

RISPOSTA:

Con riferimento al criterio 04.01.02 (direttore tecnico di cantiere - titoli di studio) e al chiarimento pubblicato in data 23.01.2018 si chiarisce che, a prescindere dai presupposti per l'iscrizione all'albo professionale dell'ordine degli ingegneri per il settore civile e ambientale, oggetto di valutazione è il titolo di studio con attribuzione di un peso di 2 punti alla laurea in ingegneria civile (studio quinquennale); per altre lauree in ingegneria, anche se si tratta di studio quinquennale, sarà attribuito un peso pari a 1 punto.

Con riferimento invece al criterio 04.02.02 (assistente di cantiere - titoli di studio) e al

<p>und auf die am 23.01.2018 veröffentlichte Erklärung wird klargestellt, dass, abgesehen von den Voraussetzungen für die Einschreibung in das Berufsalbum der Ingenieure für den Bereich Zivil und Umwelt, dem Studientitel mit einem Universitätsabschluss in Bauingenieurwesen (fünfjähriges Studium) ein Gewicht von 1,5 Punkten zugewiesen wird; anderen Universitätsabschlüssen in Ingenieurwesen, auch wenn es sich um ein fünfjähriges Studium handelt, wird ein Gewicht von 1 Punkt zugeteilt.</p>	<p>chiarimento pubblicato in data 23.01.2018 si chiarisce che, a prescindere dai presupposti per l'iscrizione all'albo professionale dell'ordine degli ingegneri per il settore civile e ambientale, oggetto di valutazione è il titolo di studio con attribuzione di un peso di 1,5 punti alla laurea in ingegneria civile (studio quinquennale); per altre lauree in ingegneria, anche se si tratta di studio quinquennale, sarà attribuito un peso pari a 1 punto.</p>
---	---